

ALLEGATO "B" AL N. 70605/27238 DI REPERTORIO

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE e DURATA - SCOPO

ART.1) E' costituita l'Associazione:

"Rene e Bambino nel Mondo - ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER IL SUPPORTO AI BAMBINI CON MALATTIE RENALI ONLUS"

in forma abbreviata "RENE E BAMBINO NEL MONDO ONLUS".

L'Associazione utilizzerà l'acronimo ONLUS nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicativo al pubblico.

ART.2) L'Associazione ha sede in Milano e ha durata illimitata.

ART.3) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale dell'assistenza sanitaria. Tale attività verrà resa nei confronti di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari. In particolare l'Associazione ha lo scopo di sostenere ogni iniziativa intesa alla solidarietà internazionale per garantire assistenza adeguata ai bambini svantaggiati, nel senso meglio sopra specificato, con malattie nefrourologiche nei Paesi in via di sviluppo e in particolare in Nicaragua. Potrà sostenere iniziative di supporto sanitario, di assistenza sociale, di ricerca clinica al fine quindi di arrecare benefici ai bambini con patologie gravi e invalidanti.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ASSOCIATI

ART.4) Sono associati le persone fisiche o gli enti che verranno ammessi dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione. Le quote associative inoltre non sono trasmissibili, se non nel caso di successione a causa di morte, né sono rivalutabili.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART.5) Gli associati si dividono in due categorie:

a. Associati ordinari: sono associati ordinari coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, nonché coloro

che vengono ammessi dal Consiglio di Amministrazione.

b. Associati onorari: sono associati onorari coloro che vengono nominati tali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione per particolari benemeritenze.

I membri dell'associazione hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale, entro quindici giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

ART.6) Per entrare a far parte dell'Associazione è necessario:

- fare richiesta al Consiglio di Amministrazione condividendo gli ideali e gli scopi dell'Associazione;
- essere ammesso dal Consiglio di Amministrazione. L'eventuale diniego all'ammissione va motivato e la decisione deve essere comunicata all'interessato per iscritto. Il soggetto rifiutato ha diritto di chiedere che sul rifiuto si esprima l'assemblea degli associati;
- corrispondere entro il 30 (trenta) aprile la quota dell'anno in corso, come determinata dal Consiglio di Amministrazione.

ART.7) Cessano di fare parte dell'Associazione:

- gli associati recedono dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione; il recesso ha efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo ove la comunicazione sia stata inviata entro il 30 settembre;
- per deliberazione di esclusione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 8 (otto) del presente statuto.

ART.8) Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o la esclusione per i seguenti motivi:

- l'inosservanza delle disposizioni dello statuto, del regolamento e delle delibere degli organi sociali;
- l'omesso pagamento della quota associativa;
- l'attentare in qualche modo al funzionamento dell'associazione ostacolandone lo sviluppo;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione anche mediante denigrazione dell'associazione, degli organi sociali o degli associati.

La delibera dovrà essere motivata. Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare la propria decisione

all'associato mediante raccomandata o PEC. L'associato ha diritto di chiedere che sulla delibera di sospensione o di esclusione si esprima l'Assemblea degli Associati.

AMICI DELLA ASSOCIAZIONE

ART.9) Sono Amici dell'Associazione coloro che effettueranno versamenti contributivi non rientranti tra quelli previsti per gli associati ordinari e che non intendano acquistare la qualifica di associato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere la qualifica di Amico a persone che si siano distinte per meriti nei confronti dell'Associazione.

AMMINISTRAZIONE

ART.10) L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a dieci componenti. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono essere associati.

ART.11) Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario Tesoriere.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non sono retribuiti.

ART.12) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed alle quote associative.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

ART.13) Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può predisporre un Regolamento dell'Associazione per il miglior funzionamento della stessa. Tale Regolamento dovrà essere approvato dall'Assemblea.

ART.14) I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dall'assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti tra gli associati. Qualora uno o più consiglieri venissero a mancare per qualsiasi causa. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina dei mancanti, chiedendone convalida alla prima assemblea; i consiglieri così nominati restano in carica fino alla durata del Consiglio di Amministrazione durante la quale sono stati nominati.

ART.15) Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e curano l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; nei casi di urgenza possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

ART.16) Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'assemblea deve essere convocata mediante qualsiasi mezzo scritto comprovante l'avvenuta ricezione, contenente l'ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia. L'assemblea deve essere convocata quando almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta scritta motivata.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART.17) L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo e il soggetto tenuto alla Revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo nonché il bilancio sociale ove necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

ART.18) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale, come determinata dal Consiglio di Amministrazione. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può conferire delega ad altro associato; ogni associato potrà essere portatore di una sola delega.

ART.19) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

L'assemblea nomina il Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea la constatazione della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

ART.20) Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Le assemblee aventi per oggetto modifiche dello statuto sociale si costituiranno validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati e delibereranno con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. In seconda convocazione le assemblee aventi per oggetto modifiche dello statuto sociale sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e deliberano con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le riunioni dell'Assemblea degli Associati si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgi-

mento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

ORGANO DI CONTROLLO

ART.21) Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell'art. 2399 codice civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART.22) Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART.23) Il patrimonio è costituito:

- a. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. da erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dal contributo speciale iniziale degli associati fondatori e da quello successivamente elargito dagli associati;
- b. dalle quote versate dagli associati;
- c. dall'utile derivante dalla gestione di eventuali fondi;
- d. dall'utile derivante da proventi di iniziative varie, da manifestazioni o partecipazioni ad esse, il tutto finalizzato alla raccolta di fondi per l'attività dell'Associazione;
- e. da contributi corrisposti da Enti Pubblici o Privati.
- f. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART.24) L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi, il bilancio consuntivo o quello preventivo del successivo esercizio.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Dalla data di avviso di convocazione il rendiconto economico e finanziario verrà depositato presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarlo.

SCIoglimento

ART.25) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Qualsiasi sia la causa dello scioglimento, il patrimonio dell'associazione va devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA DI CHIUSURA

ART.26) Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 art. 10 e seguenti nonché al Codice Civile.

f.to: Marina Baratto

f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68 - ter, Legge 16
febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritta dr.ssa Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno,
iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al
presente file della mia firma digitale dotata di certificato di vigenza
rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority),
che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del
mio atto redatto su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 d.lgs 7
marzo 2005 n. 82, per gli usi di legge.

Seregno, il giorno 14 dicembre 2020

F.to: MARIA NIVES IANNACCONI NOTAIO